



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 giugno 2008 (02.07)**

**10768/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0197 (COD)**

---

---

**CODEC 799  
ENER 196**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

---

Oggetto : Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia  
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 16 - 19 giugno 2008)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore, Sig. Giles CHICHESTER (PPE-DE- UK), ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione comprendente 75 emendamenti (emendamenti 1-75) alla proposta di regolamento. Inoltre, il Gruppo Verde/Alleanza libera europea ha presentato un altro emendamento (emendamento 76).

**II. DIBATTITO**

Il dibattito congiunto sul "mercato dell'energia", svoltosi il 17 giugno 2008, ha riguardato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. parte II del documento 10766/08.

### **III. VOTAZIONE**

Nella votazione in seduta plenaria del 18 giugno 2008 il Parlamento ha adottato 74 emendamenti (emendamenti 1, 3-22, 24-75, 76).

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota.

---

**Agenzia di cooperazione tra autorità nazionali di regolamentazione nel settore dell'energia \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (COM(2007)0530 – C6-0318/2007 – 2007/0197(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0530),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0318/2007),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6–0226/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. sottolinea che, qualora sia istituita un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, andrebbero prese in considerazione tutte le opzioni di finanziamento previste dall'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>1</sup>;
  3. ritiene che il punto 47 dell'Accordo interistituzionale dovrebbe applicarsi con riferimento all'istituzione dell'Agenzia e che il Parlamento dovrebbe avviare i negoziati con l'altro ramo dell'autorità di bilancio per concordare in tempo utile il finanziamento dell'Agenzia in conformità con le pertinenti disposizioni dell'Accordo interistituzionale;
  4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(4 bis) Gli Stati membri devono cooperare strettamente e rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri di elettricità e gas, al fine di realizzare gli obiettivi della politica energetica europea. Istituire un'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia "l'Agenzia" che colmi il vuoto incorpora la prospettiva comunitaria nelle prassi delle autorità nazionali di regolamentazione e rafforza l'efficacia dei principi comunitari della parità di trattamento ed equità delle condizioni di accesso alle reti transeuropee di trasporto del gas e dell'elettricità e, di conseguenza, contribuisce al buon funzionamento del mercato interno. L'Agenzia dovrebbe altresì consentire alle autorità nazionali di regolamentazione di intensificare la loro cooperazione a livello comunitario e di partecipare, su base di reciprocità, all'esercizio di funzioni a livello comunitario.*

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento Considerando 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) Occorre che l'Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte a livello nazionale dalle rispettive autorità nazionali a norma delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, se necessario, il loro perfezionamento a livello comunitario. A questo fine è necessario garantire l'indipendenza, le competenze tecniche *e di regolamentazione*, nonché la trasparenza e *l'efficienza dell'Agenzia*.

(6) Occorre che l'Agenzia garantisca un adeguato coordinamento delle funzioni di regolamentazione svolte a livello nazionale dalle rispettive autorità nazionali a norma delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e, se necessario, il loro perfezionamento a livello comunitario. A questo fine è necessario garantire l'indipendenza *dell'Agenzia e dei suoi membri nei confronti dei consumatori, dei produttori di energia e dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione (pubblici o privati) e assicurare la*

*conformità dei suoi interventi alla legislazione comunitaria, le sue competenze tecniche e la capacità di adeguarsi agli sviluppi normativi, nonché la trasparenza e l'attenzione al controllo democratico e all'efficienza.*

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(7 bis) L'Agenzia deve sorvegliare sistematicamente i mercati onde rilevarne le distorsioni e, se del caso, informare il Parlamento europeo, la Commissione, e le autorità nazionali.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) E' opportuno preconstituire una struttura entro la quale le autorità di regolamentazione nazionali possano cooperare. Tale struttura deve facilitare l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas in tutta la Comunità. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'Agenzia deve poter adottare decisioni individuali. Tale competenza deve comprendere il regime di regolamentazione per l'infrastruttura che collega almeno due Stati membri, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri.

(8) È opportuno preconstituire una struttura **integrata** entro la quale le autorità di regolamentazione nazionali possano **partecipare e** cooperare. Tale struttura deve facilitare l'applicazione uniforme della legislazione relativa al mercato interno dell'energia elettrica e del gas in tutta la Comunità. Per quanto riguarda situazioni concernenti più Stati membri, l'Agenzia deve poter adottare decisioni individuali. Tale competenza deve comprendere il regime di regolamentazione per l'infrastruttura che collega almeno due Stati membri, le deroghe alle norme del mercato interno per nuove interconnessioni di reti elettriche e nuove infrastrutture del gas in vari Stati membri.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Dato che l'Agenzia ha una visione di insieme dell'attività delle autorità di regolamentazione nazionali, essa deve svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione per quanto riguarda le questioni di regolamentazione del mercato. Essa deve inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un'autorità nazionale di regolamentazione, una cui decisione ha violato gli orientamenti, non intende conformarsi **al parere** dell'Agenzia.

#### *Emendamento*

(9) Dato che l'Agenzia ha una visione di insieme dell'attività delle autorità di regolamentazione nazionali **e di altri soggetti**, essa deve svolgere anche un ruolo consultivo nei confronti della Commissione, **delle altre istituzioni dell'Unione europea e delle autorità nazionali di regolamentazione di almeno due Stati membri** per quanto riguarda le questioni di regolamentazione del mercato. Essa deve inoltre informare la Commissione quando ritiene che la cooperazione fra gestori dei sistemi di trasmissione non produca i risultati necessari o quando un'autorità nazionale di regolamentazione, una cui decisione ha violato gli orientamenti, non intende conformarsi **ai pareri, alle raccomandazioni o alle decisioni** dell'Agenzia.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

(10) L'Agenzia deve inoltre poter emanare orientamenti **non** vincolanti diretti ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori di mercato nella condivisione delle buone pratiche.

#### *Emendamento*

(10) L'Agenzia deve inoltre poter emanare orientamenti vincolanti diretti ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori di mercato nella condivisione delle buone pratiche.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(10 bis) L'Agenzia deve consultare le parti interessate, se del caso, e dar loro una ragionevole possibilità di formulare le loro osservazioni sulle misure proposte,**

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) La struttura dell'Agenzia deve essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell'energia. In particolare è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità di regolamentazione nazionali e *della* loro autonomia.

#### *Emendamento*

(11) La struttura dell'Agenzia deve essere adeguata per poter far fronte alle esigenze specifiche della regolamentazione nel settore dell'energia. In particolare, è necessario tener pienamente conto del ruolo specifico delle autorità di regolamentazione nazionali ***nonché garantire la*** loro autonomia.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) L'Agenzia deve disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni di regolamentazione in maniera efficiente e soprattutto indipendente. L'indipendenza delle autorità di regolamentazione costituisce oltre che un principio basilare di corretta governance anche una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Rispecchiando la situazione a livello nazionale, il comitato dei regolatori *agisce* in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato, senza chiedere né ricevere istruzioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati.

#### *Emendamento*

(13) L'Agenzia deve disporre dei poteri necessari per svolgere le funzioni di regolamentazione in maniera efficiente, ***trasparente, motivata*** e soprattutto indipendente. L'indipendenza delle autorità di regolamentazione ***nei confronti dei produttori di energia e dei gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione*** costituisce un principio basilare di corretta governance ***e*** una condizione fondamentale per assicurare la fiducia del mercato. Rispecchiando la situazione a livello nazionale ***e comunitario***, il comitato dei regolatori ***e i suoi membri dovrebbero agire*** in piena autonomia rispetto agli interessi presenti sul mercato ***ed evitare conflitti d'interesse***, senza chiedere né ricevere istruzioni o ***accettare*** raccomandazioni da parte dei governi degli Stati membri o da altri soggetti pubblici o privati. ***Il comitato dei regolatori dovrebbe nel contempo ottemperare alla legislazione comunitaria in materia di energia, ambiente, mercato interno dell'energia e concorrenza e riferire alle istituzioni dell'Unione europea in merito alle sue decisioni e proposte.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Considerando 14

##### *Testo della Commissione*

(14) Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, devono avere diritto a presentare ricorso presso una commissione dei ricorsi, che deve essere parte integrante dell'Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare.

##### *Emendamento*

(14) Nei settori in cui l'Agenzia ha poteri decisionali, le parti interessate, per motivi di economia procedurale, devono avere diritto a presentare **il primo** ricorso presso una commissione dei ricorsi, che deve essere parte integrante dell'Agenzia, pur se autonoma dalla sua struttura amministrativa e regolamentare. ***Le decisioni della commissione dei ricorsi dovrebbero poter essere impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.***

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Considerando 15

##### *Testo della Commissione*

(15) Il finanziamento dell'Agenzia deve *essere* avvenire principalmente attraverso il bilancio generale *delle Comunità europee* e mediante tasse e contributi **volontari**. In particolare, devono continuare ad essere a disposizione dell'Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello europeo. Deve restare di applicazione la procedura di bilancio comunitaria per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale delle Comunità europee. Inoltre, la revisione dei conti deve essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

##### *Emendamento*

(15) Il finanziamento dell'Agenzia deve avvenire principalmente attraverso il bilancio generale *dell'Unione europea* e mediante tasse e contributi. In particolare, devono continuare ad essere a disposizione dell'Agenzia le risorse attualmente centralizzate dalle autorità di regolamentazione per la loro cooperazione a livello europeo. Deve restare di applicazione la procedura di bilancio comunitaria per quanto attiene alle sovvenzioni imputabili al bilancio generale delle Comunità europee. Inoltre, la revisione dei conti deve essere effettuata dalla Corte dei conti, a norma dell'articolo 91 del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.



## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(15 bis) Una volta istituita l'Agenzia, il suo bilancio dovrebbe essere oggetto di una regolare valutazione da parte dell'autorità di bilancio, rispetto al lavoro svolto e ai risultati conseguiti. La valutazione dovrebbe mirare ad accertare l'adeguatezza delle risorse umane e finanziarie. L'autorità di bilancio dovrebbe garantire l'osservanza delle migliori norme di efficienza.***

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 18 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(18 bis) Entro quattro anni dalla data di istituzione dell'Agenzia, e successivamente con periodicità quinquennale, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui compiti specifici dell'Agenzia e sui risultati da essa conseguiti, corredata eventualmente di opportune proposte.***

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 19

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(19) Poiché gli scopi dell'intervento prospettato, la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali a livello comunitario, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di

(19) Poiché gli scopi *del presente regolamento* prospettato, ***ossia la partecipazione e*** la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali a livello comunitario, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario *in ragione*

sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

*della portata degli effetti dell'azione*, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 19 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(19 bis) L'Agenzia dovrebbe essere pienamente responsabile dinanzi al Parlamento europeo,***

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. La sede dell'Agenzia è stabilita a [...]. Fino a quando i suoi locali non saranno pronti, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

4. La sede dell'Agenzia è stabilita a ***Bruxelles***. Fino a quando i suoi locali non saranno pronti, essa viene ospitata nei locali della Commissione.

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Articolo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Atti dell'Agenzia***

***Compiti dell'Agenzia***

L'Agenzia ***può***:

***Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1***, l'Agenzia:

a) emettere pareri rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione;

a) emette pareri, ***raccomandazioni e decisioni*** rivolti ai gestori dei sistemi di trasmissione, ***per tutti gli aspetti tecnici attinenti al buon funzionamento del mercato interno dell'energia***;

b) emettere pareri rivolti alle autorità di

b) emette pareri rivolti alle autorità di

regolamentazione;

c) emettere pareri e raccomandazioni rivolti alla Commissione;

d) adottare le opportune decisioni *individuali* nei casi specifici definiti agli *articoli 7 e 8*.

regolamentazione;

c) emette pareri e raccomandazioni rivolti *al Parlamento europeo, al Consiglio o* alla Commissione;

d) adotta decisioni nei casi specifici definiti agli *articoli da 6 a 8 quinquies*;

*d bis) fornisce un quadro per la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione;*

*d ter) verifica l'esecuzione dei compiti delle Reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione;*

*d quater) definisce modalità e condizioni economiche e tecniche per lo sviluppo di codici e norme a cura delle Reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione e li approva allo scopo di garantire il funzionamento efficiente e sicuro del mercato interno dell'energia;*

*d quinquies) definisce metodologie e tariffe per i meccanismi di compensazione fra i gestori dei sistemi di trasmissione, in base a una valutazione dei costi effettivi da essi sostenuti;*

*d sexies) coordina le autorità nazionali di regolamentazione interessate per quanto riguarda le loro operazioni sui mercati regionali dell'elettricità o del gas;*

*d septies) promuove, insieme alla Commissione, la cooperazione interregionale tra i mercati dell'energia e la loro integrazione nel mercato interno dell'elettricità;*

*d octies) conduce consultazioni pubbliche a livello comunitario sulle questioni di cui alle lettere da d bis) a d quinquies).*

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 5

#### *Testo della Commissione*

L'Agenzia, su richiesta della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere alla Commissione su tutte le questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

#### *Emendamento*

L'Agenzia, su richiesta **del Parlamento europeo, del Consiglio o** della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere **o una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e** alla Commissione su tutte le questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. L'Agenzia **può presentare un parere alla Rete europea** dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica, **come prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas, come prevede l'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, sui codici tecnici o commerciali, sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di piano di investimento decennale.**

#### *Emendamento*

3. L'Agenzia **approva il piano decennale d'investimento delle Reti europee** dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica **e del gas, di cui all'articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1228/2003 e all'articolo 2 quater del regolamento (CE) n. 1775/2005, garantendo la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente e sicuro del mercato interno dell'energia.**

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. I piani decennali d'investimento contengono disposizioni per la transizione ai contatori intelligenti entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'Agenzia e la autorità nazionali di regolamentazione controllano i progressi compiuti dai gestori dei sistemi di trasmissione verso lo sviluppo di contatori e reti intelligenti. A tal fine l'Agenzia e le autorità nazionali di regolamentazione definiscono un calendario progressivo, che preveda altresì una data limite per il completamento della predetta transizione.***

***L'Agenzia provvede a che i sistemi d'informazione e comunicazione che vengono attuati, tra cui i contatori e le reti intelligenti, agevolino lo sviluppo del mercato interno dell'energia ed evitino di introdurre nuovi ostacoli tecnici.***

## Emendamento 76

### Proposta di regolamento Articolo 6 - paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. L'Agenzia elabora e adotta linee guida che definiscono principi di base chiari e oggettivi per l'armonizzazione delle norme della rete, secondo la procedura di cui all'articolo 2 sexies del regolamento (CE) n. 1228/2003 e all'articolo 2 sexies del regolamento (CE) n. 1775/2005. L'Agenzia adotta i progetti di codici di rete elaborati dalle Reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione, secondo la procedura di cui all'articolo 2 sexies del regolamento (CE) n. 1228/2003 e all'articolo 2 sexies bis del regolamento (CE) n. 1775/2005,***

*verificandone altresì l'attuazione.  
L'Agenzia può formulare una  
raccomandazione alla Commissione ai  
sensi dell'articolo 2 sexies, paragrafo 7,  
del regolamento (CE) n. 1228/2003 o  
dell'articolo 2 sexies bis, paragrafo 7, del  
regolamento (CE) n. 1775/2005.*

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 3 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 quater. L'Agenzia provvede al coordinamento delle comunicazioni tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione europea e quelli di paesi terzi.**

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. L'Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente giustificato quando ritenga che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di investimento decennale che le sono stati presentati a norma dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2, quinquies, paragrafo 2, del regolamento 1775/2005, non assicurino la non-discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato.

4. L'Agenzia presenta **al Parlamento europeo, al Consiglio e** alla Commissione un parere debitamente giustificato quando ritenga che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di investimento decennale che le sono stati presentati a norma dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2, quinquies, paragrafo 2, del regolamento 1775/2005, non assicurino la non-discriminazione, l'effettiva concorrenza **o il funzionamento efficiente del mercato e non siano in conformità con la politica energetica definita dalla legislazione comunitaria.**

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. L'Agenzia presenta alla Commissione un

**5. Con delega del potere di cui dispone la**

parere debitamente giustificato, a norma dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 sexies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, quando ritenga che un codice tecnico o commerciale non *assicurino* la non-discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato, che un codice tecnico o commerciale non sia stato adottato entro un periodo ragionevole di tempo o che un codice tecnico o commerciale non venga applicato dai gestori dei sistemi di trasmissione.

***Commissione e in conformità dell'articolo 2 sexies bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1228/2003 e dell'articolo 2 sexies bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005, l'Agenzia può adottare decisioni di esecuzione e proporre alla Commissione di infliggere ammende*** quando ritenga che un ***progetto di*** codice tecnico o commerciale non *assicuri* la non-discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficiente del mercato, che un codice tecnico o commerciale non sia stato adottato entro un periodo ragionevole di tempo o che un codice tecnico o commerciale non venga applicato dai gestori dei sistemi di trasmissione.

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. L'Agenzia controlla il processo di autorizzazione alla costruzione di nuove capacità transfrontaliere e garantisce l'accelerazione del processo nel quadro di una cooperazione regionale rafforzata.***

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6, paragrafo 6 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 ter. L'Agenzia verifica i calcoli della capacità transfrontaliera dei gestori dei sistemi di trasmissione e l'utilizzo effettivo (aggregato) della capacità di interconnessione tra le reti, oltre a risolvere i problemi legati a iniquità, discriminazioni e inefficienze nell'accesso tra i vari Stati.***



## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo 6 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 quater. L'Agenzia può imporre sanzioni efficaci in caso di mancata rimozione degli ostacoli agli scambi transfrontalieri.**

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 6 – paragrafo (6 quinquies) (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 quinquies. L'Agenzia può adottare decisioni vincolanti su tutti gli aspetti relativi all'accesso e all'utilizzo di sistemi di trasporto connessi a più Stati membri, qualora le competenti autorità nazionali di regolamentazione non siano pervenute a un accordo comune.**

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. L'Agenzia **promuove** la cooperazione fra le autorità di regolamentazione nazionali e **fra le autorità di regolamentazione** a livello regionale. Quando l'Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.

3. L'Agenzia **assicura** la cooperazione fra le autorità di regolamentazione nazionali **a livello comunitario** e a livello regionale. Quando l'Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione.

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 7 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. L'Agenzia può emettere un parere, su richiesta di una autorità di

4. L'Agenzia può emettere un parere, su richiesta di una autorità di

regolamentazione nazionale o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005.

regolamentazione nazionale concernente la conformità di una decisione presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005 **e la legislazione comunitaria in materia di politica energetica.**

### Emendamento 33

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 7 – paragrafo 5

###### *Testo della Commissione*

5. Se un'autorità nazionale di regolamentazione non si conforma al parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 entro quattro mesi dalla data di ricezione, l'Agenzia informa la Commissione.

###### *Emendamento*

5. Se un'autorità nazionale di regolamentazione non si conforma al parere dell'Agenzia di cui al paragrafo 4 entro quattro mesi dalla data di ricezione, l'Agenzia informa la Commissione **e il governo dello Stato membro in questione.**

### Emendamento 34

#### Proposta di regolamento

##### Articolo 7 – paragrafo 6

###### *Testo della Commissione*

6. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005, può chiedere un parere all'Agenzia. **Dopo aver consultato la Commissione, l'Agenzia** emette il proprio parere entro **quattro mesi.**

###### *Emendamento*

6. Quando un'autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l'applicazione degli orientamenti di cui alla direttiva 2003/54/CE, alla direttiva 2003/55/CE, al regolamento (CE) n. 1228/2003 o al regolamento (CE) n. 1775/2005, può chiedere un parere all'Agenzia. **Quest'ultima** emette il proprio parere entro **due mesi dalla richiesta.**

## **Emendamento 35**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 7, paragrafo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis. L'Agenzia segue gli sviluppi dei mercati del gas e dell'elettricità, in particolare l'accesso alla griglia delle energie rinnovabili, garantendo un'analisi comparativa positiva delle norme nazionali che disciplinano tale accesso e agevolando quest'ultimo in altri Stati membri.**

## **Emendamento 36**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Qualora l'Agenzia non adotti una decisione in merito alla richiesta di esenzione ai sensi del presente paragrafo entro tre mesi dalla ricezione della richiesta, la Commissione adotta una decisione in tal senso al posto dell'Agenzia.**

## **Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. L'Agenzia promuove gli sforzi mirati all'applicazione pratica degli orientamenti per le reti transeuropee del settore dell'energia, di cui alla decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia<sup>1</sup>.**

**In particolare, l'Agenzia tiene conto di tali orientamenti in sede di approvazione dei piani decennali d'investimento di cui all'articolo 6, paragrafo 3.**

**Emendamento 38**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia assume ulteriori compiti specifici connessi alle sue finalità.***

**Emendamento 39**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 8 bis***

***Stoccaggio dell'energia e gestione delle crisi***

- 1. In sede di pubblicazione della propria relazione annuale, l'Agenzia recensisce le esigenze dell'Unione europea in materia di stoccaggio, sia in termini congiunturali sia di sicurezza, e fornisce orientamenti in materia di investimenti nella produzione e nelle infrastrutture di trasporto.***
- 2. L'Agenzia coordina, a livello europeo, i meccanismi nazionali di gestione delle crisi energetiche.***
- 3. L'Agenzia coordina altresì le comunicazioni tra i gestori dei sistemi di trasmissione dell'Unione europea e quelli di paesi terzi.***

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 8 ter***

## *Consultazione e trasparenza*

*1. Prima di adottare provvedimenti, l'Agenzia effettua una consultazione formale degli operatori di mercato, dei consumatori e degli utenti finali, in modo aperto e trasparente, in particolare per quanto riguarda la sua funzione nei confronti dei gestori dei sistemi di trasmissione.*

*Se del caso, l'Agenzia offre alle parti interessate una ragionevole possibilità di formulare osservazioni sull'intervento proposto e pubblica i risultati della consultazione.*

*2. L'Agenzia svolge le sue attività assicurando un elevato grado di trasparenza.*

*3. Essa provvede a che il pubblico e le parti interessate dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro.*

*4. L'Agenzia adotta nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per dare attuazione ai requisiti di trasparenza di cui ai paragrafi 2 e 3.*

*5. L'Agenzia pubblica sul proprio sito web quanto meno gli ordini del giorno, i documenti di riferimento e i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e della commissione dei ricorsi.*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 8 quater*

##### *Monitoraggio e rendicontazione nel campo dell'energia*

- 1. L'Agenzia controlla l'andamento dei mercati del gas e dell'energia elettrica, in particolare i prezzi al dettaglio del gas e dell'elettricità e il rispetto dei diritti dei consumatori stabiliti nelle direttive 2003/55/CE e 2003/54/CE.*
- 2. L'Agenzia pubblica una relazione annuale sull'andamento dei mercati del gas e dell'elettricità – che tratti anche questioni di rilevanza per il consumatore – in cui identifica i restanti ostacoli al completamento del mercato interno del gas e dell'elettricità.*
- 3. Contestualmente alla pubblicazione della sua relazione annuale, l'Agenzia può presentare al Parlamento e alla Commissione un parere sulle possibili misure da adottare per rimuovere gli eventuali ostacoli di cui al paragrafo 2.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento Articolo 8 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 8 quinquies*

##### *Supervisione, esecuzione e sanzioni*

- 1. L'Agenzia, in consultazione con la Commissione, può imporre sanzioni pecuniarie ai gestori dei sistemi di trasmissione che non adempiono alle disposizioni dell'articolo 7 o che non forniscono le informazioni richieste dall'Agenzia per l'espletamento dei suoi compiti. Le sanzioni devono essere effettive,*

*proporzionate e dissuasive.*

*2. Le autorità nazionali di regolamentazione, in cooperazione con l'Agenzia, hanno il compito di verificare che i gestori dei sistemi di trasmissione rispettino gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del presente regolamento.*

*3. Quando le sanzioni sono imposte ai sensi del presente articolo, l'autorità rende pubblici i nomi dei gestori dei sistemi di trasmissione in questione nonché gli importi e le causali delle sanzioni pecuniarie inflitte.*

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il consiglio di amministrazione è composto da **dodici membri**. **Sei** sono designati dalla Commissione, **sei** dal Consiglio. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta.

#### *Emendamento*

1. Il consiglio di amministrazione è composto da **sei membri**. **Due** sono designati dalla Commissione, **due** dal Consiglio **e due dal Parlamento europeo**. **Un membro del consiglio di amministrazione non può essere un deputato al Parlamento europeo**. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabile una volta.

## Emendamento 45

### Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il Direttore dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni **salvo decisione contraria del consiglio di amministrazione**. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del vice-presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi persona, il cui parere

#### *Emendamento*

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente. Il **presidente del comitato dei regolatori o il relativo delegato membro dello stesso comitato e il** Direttore dell'Agenzia **partecipano** alle deliberazioni **senza diritto di voto**. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria. Esso si riunisce su iniziativa del vice-presidente, su richiesta della Commissione europea o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione può invitare

possa essere potenzialmente rilevante, ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

qualsiasi persona, il cui parere possa essere potenzialmente rilevante, ad assistere alle sue riunioni in veste di osservatore. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti. Le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione sono svolte dall'Agenzia.

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4**

###### *Testo della Commissione*

4. **Il** consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

###### *Emendamento*

4. **Salvo diversa prescrizione del presente regolamento o dello statuto dell'Agenzia, il** consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

#### **Emendamento 47**

##### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**5 bis. Il membri del consiglio di amministrazione si impegnano ad agire in piena autonomia nell'interesse pubblico. A tal fine, essi rendono ogni anno una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione d'interessi, entrambe per iscritto, in cui indicano l'assenza di interessi che possano essere ritenuti pregiudizievoli per la loro indipendenza o di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Le dichiarazioni sono pubbliche.**

#### **Emendamento 48**

##### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 ter (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**5 ter. Il consiglio di amministrazione svolge**



*le proprie funzioni in piena autonomia e obiettività e nell'interesse pubblico, senza sollecitare né accettare alcuna istruzione dai governi nazionali o regionali.*

#### **Emendamento 49**

##### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 quater. Un membro del consiglio di amministrazione non può essere membro del comitato dei regolatori.*

#### **Emendamento 50**

##### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 quinquies. Il consiglio di amministrazione può essere rimosso dalla sua carica su proposta della Commissione e con decisione del Parlamento europeo. Quest'ultimo adotta tale decisione a maggioranza assoluta.*

#### **Emendamento 51**

##### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il consiglio di amministrazione, **dopo aver consultato il** Comitato dei regolatori, nomina il direttore conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

1. Il consiglio di amministrazione, **previo il benessere del** Comitato dei regolatori, nomina il direttore conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

## Emendamento 52

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

**2. Il consiglio di amministrazione nomina i membri del Comitato dei regolatori a norma dell'articolo 11, paragrafo 1.**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 53

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale.

*Emendamento*

4. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta, previo parere della Commissione e approvazione del comitato dei regolatori, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Questo programma di lavoro è adottato fatta salva la procedura di bilancio annuale **e reso pubblico.**

## Emendamento 54

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 7

#### *Testo della Commissione*

7. Il consiglio di amministrazione esercita l'autorità disciplinare sul direttore.

#### *Emendamento*

7. Il consiglio di amministrazione, **in consultazione con il Comitato dei regolatori**, esercita l'autorità disciplinare sul direttore.

## Emendamento 55

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 7 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**7 bis. Il Parlamento europeo può invitare uno o più membri del consiglio di amministrazione a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.**

## Emendamento 43

### Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 10

#### *Testo della Commissione*

10. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e **le** trasmette, entro il **15 giugno**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. Tale relazione comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'Agenzia nel corso dell'anno in questione.

#### *Emendamento*

10. Il consiglio di amministrazione adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, di cui all'articolo 14, paragrafo 8, e **la relazione annuale sull'andamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas, di cui all'articolo 8 quater, paragrafo 2. L'Agenzia** trasmette **le relazioni annuali**, entro il **15 aprile**, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti. **La** relazione **sulle attività dell'Agenzia** comprende una sezione autonoma, approvata dal comitato dei regolatori, relativa alle attività di regolamentazione dell'Agenzia nel corso dell'anno in questione. **I sei organismi**

*dell'Unione europea concedono o rifiutano il discarico per l'attuazione da parte dell'Agenzia delle politiche comunitarie in materia di energia, mercato interno dell'energia e concorrenza. Il Parlamento formula le raccomandazioni per il programma di lavoro di cui all'articolo 10, paragrafo 4.*

## **Emendamento 56**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 10 bis*

*Relazione del consiglio d'amministrazione  
Il Parlamento europeo ed il Consiglio possono invitare il consiglio di amministrazione a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.*

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il comitato dei regolatori è composto da un rappresentante per Stato membro *proveniente dalle* autorità di regolamentazione, **menzionate all'articolo 22 bis della direttiva 2003/54/CE e all'articolo 24 bis della direttiva 2003/55/CE** e da un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione. **Le** autorità di regolamentazione **nazionali nominano un** sostituto per Stato membro.

1. Il comitato dei regolatori è composto da un rappresentante per Stato membro *scelto tra i direttori delle* autorità **nazionali** di regolamentazione **o i relativi rappresentanti ai sensi dell'articolo 22 bis della direttiva 2003/54/CE e dell'articolo 24 bis della direttiva 2003/55/CE** e da un rappresentante, senza diritto di voto, della Commissione. **Nel comitato dei regolatori è ammesso un solo rappresentante dell'autorità di regolamentazione nazionale per Stato membro. Ciascuna** autorità di regolamentazione **nazionale è responsabile della nomina del** sostituto **scelto tra gli attuali dipendenti dell'autorità nazionale di regolamentazione.**

## Emendamento 58

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Ciascun membro o sostituto dispone di un voto.

#### *Emendamento*

3. Il comitato dei regolatori delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi membri **presenti**. Ciascun membro o sostituto dispone di un voto.

## Emendamento 59

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Il comitato dei regolatori adotta il proprio regolamento interno.

#### *Emendamento*

4. Il comitato dei regolatori adotta il proprio regolamento interno. **Il regolamento interno fissa le modalità di voto in modo dettagliato, in particolare le condizioni a cui un membro può agire a nome di un altro membro ed eventualmente le regole in materia di quorum. Nel regolamento interno possono essere previsti metodi di lavoro specifici per l'esame delle questioni emerse nell'ambito di iniziative di cooperazione regionale.**

## Emendamento 60

### Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**6 bis. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente del comitato dei regolatori a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.**

## Emendamento 61

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Il comitato dei regolatori **presenta un parere** al direttore prima di adottare i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli **articoli 5, 6, 7 e 8**. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce degli orientamenti al Direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo.

#### *Emendamento*

1. Il comitato dei regolatori **concede il proprio benessere** al direttore prima di adottare i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli **articoli da 5 a 8 quater ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3**. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce degli orientamenti al Direttore nello svolgimento dei compiti di quest'ultimo. **Il direttore esegue i suoi compiti in conformità con le decisioni del comitato dei regolatori, che dovrebbe essere il solo organo decisionale dell'Agenzia per quanto riguarda la disciplina del mercato dell'energia.**

## Emendamento 62

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il comitato dei regolatori presenta **un parere** sul candidato che deve essere nominato direttore a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2. Il comitato prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

#### *Emendamento*

2. Il comitato dei regolatori **dà il proprio benessere** sul candidato che deve essere nominato direttore a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2. Il comitato prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri.

## Emendamento 63

### Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**4 bis. Il Parlamento europeo può invitare uno o più membri del comitato dei regolatori a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle**

## **Emendamento 64**

### **Proposta di regolamento Articolo 13**

#### *Testo della Commissione*

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che agisce in ***piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni***. Fatte salve le competenze rispettive della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza, venendo scelto da un elenco di almeno due candidati proposto dalla Commissione, in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestazione di interesse. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione ***può essere*** invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

3. Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede ad una valutazione. Nella valutazione, la Commissione si concentra in particolare:

a) sulla prestazione del direttore;

#### *Emendamento*

1. L'Agenzia è gestita dal suo direttore, che agisce in ***conformità con le decisioni adottate dal comitato dei regolatori***. Fatte salve le competenze rispettive della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato dei regolatori, il direttore non sollecita né accetta alcuna istruzione da alcun governo o organismo.

2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, ***previo il benessere del comitato dei regolatori***, in base ai suoi meriti, alle sue competenze e alla sua esperienza ***nel settore energetico***, venendo scelto da un elenco di almeno due candidati proposto dal comitato dei regolatori, in seguito alla pubblicazione di un invito a manifestazione di interesse. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione è invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima; ***il candidato è soggetto al voto di approvazione del Parlamento europeo***.

3. Il mandato del direttore è di cinque anni. Durante i nove mesi che precedono lo scadere di questo periodo, la Commissione procede ad una valutazione. Nella valutazione, la Commissione si concentra in particolare:

a) sulla prestazione del direttore; e

b) sui doveri e le necessità dell'Agenzia negli anni a venire.

4. Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, tenendo conto della relazione di valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell'Agenzia, può prorogare il mandato del direttore una volta e per un periodo non superiore a tre anni.

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

6. Se il mandato non è rinnovato, il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal consiglio di amministrazione, **dopo aver consultato il** comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di **tre quarti** dei suoi membri.

8. **Il** Parlamento europeo ed il Consiglio possono invitare il direttore a presentare

b) sui doveri e le necessità dell'Agenzia negli anni a venire.

4. Il consiglio di amministrazione, deliberando su proposta della Commissione, **previa audizione del comitato dei regolatori e attenta considerazione del relativo parere,** tenendo conto della relazione di valutazione e solo nei casi in cui ciò possa essere giustificato dai doveri e dalle necessità dell'Agenzia, può prorogare il mandato del direttore una volta e per un periodo non superiore a tre anni.

5. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo ed a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. **La proroga del mandato del direttore è soggetta al voto di approvazione del Parlamento europeo.**

6. Se il mandato non è rinnovato, il direttore rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

7. Il direttore può essere rimosso dalla sua carica solo con una decisione presa dal consiglio di amministrazione, **previo il benessere del** comitato dei regolatori. Il consiglio di amministrazione prende tale decisione a maggioranza di **due terzi** dei suoi membri.

8. **Oltre agli obblighi di cui all'articolo 10,**



una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

**paragrafo 10**, il Parlamento europeo ed il Consiglio possono invitare il direttore a presentare una relazione sull'esecuzione dei suoi compiti.

#### **Emendamento 65**

##### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

3. Il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli **articoli 5, 6, 7 e 8**, fatto salvo il benessere del comitato dei regolatori.

###### *Emendamento*

3. Il direttore adotta i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli articoli **da 5 a 8 quater**, fatto salvo il benessere del comitato dei regolatori.

#### **Emendamento 66**

##### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**4 bis. Il Parlamento europeo può invitare il direttore a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.**

#### **Emendamento 67**

##### **Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6**

###### *Testo della Commissione*

6. Ogni anno il direttore prepara un progetto di programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.

###### *Emendamento*

6. Ogni anno il direttore prepara un progetto di programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori, **al Parlamento europeo** e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.

## Emendamento 68

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito a *manifestazione di interesse* e previa consultazione del comitato dei regolatori.

#### *Emendamento*

2. I membri della commissione dei ricorsi sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito **pubblico** a *manifestare* interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori. ***Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione fa una dichiarazione dinanzi alla competente commissione del Parlamento europeo e risponde alle domande rivoltegli dai membri di quest'ultima.***

## Emendamento 69

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***6 bis. Il Parlamento europeo può invitare uno o più membri della commissione dei ricorsi a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.***

## Emendamento 70

### Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:  
a) una sovvenzione della Comunità iscritta **nel** bilancio generale *delle Comunità*

#### *Emendamento*

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:  
a) *da* una sovvenzione della Comunità iscritta

europée (sezione Commissione);

b) *le* tasse pagate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 19;

c) **qualsiasi** contributo **volontario** **proveniente dagli Stati membri o dalle loro** autorità di regolamentazione;

d) eventuali lasciti, donazioni o sovvenzioni menzionati all'articolo 10, paragrafo 6.

**nelle pertinenti voci del** bilancio generale dell'Unione europea (sezione Commissione) **per decisione dell'autorità di bilancio e a norma del punto 47 dell'Accordo interistituzionale;**

b) *dalle* tasse pagate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 19;

c) **da un** contributo **finanziario versato da ciascuna delle** autorità **nazionali** di regolamentazione **di ogni Stato membro;**

**c bis) da eventuali modalità di finanziamento alternative proposte, in particolare l'imposizione di un contributo sui flussi di elettricità e di gas; e**

d) *da* eventuali lasciti, donazioni o sovvenzioni menzionati all'articolo 10, paragrafo 6.

**Il comitato dei regolatori approva entro [...]\*** **l'entità del contributo finanziario a carico di ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera c).**

---

**\* Dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. È richiesto il pagamento all'Agenzia di una tassa per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1.

#### *Emendamento*

1. È richiesto il pagamento all'Agenzia di una tassa per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, **o per pareri, raccomandazioni, decisioni o azioni di monitoraggio speciali o a carattere**

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio comprendente le spese operative ed il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto preliminare al consiglio di amministrazione unitamente ad un organigramma provvisorio. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere in merito.

#### *Emendamento*

1. Entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio comprendente le spese operative ed il programma di lavoro previsto per l'esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto preliminare al consiglio di amministrazione unitamente ad un organigramma provvisorio. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell'organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell'adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere **motivato** in merito.

## **Emendamento 73**

### **Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire l'assunzione presso l'Agenzia, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

#### *Emendamento*

4. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire, **in casi eccezionali**, l'assunzione presso l'Agenzia, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.

## **Emendamento 74**

### **Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. La Commissione svolge una valutazione delle attività dell'Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall'Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali.

*Emendamento*

1. La Commissione svolge una valutazione delle attività dell'Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall'Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. ***La valutazione si basa su un'ampia consultazione.***

**Emendamento 75**

**Proposta di regolamento  
Articolo 30 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La prima relazione di valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro ***quattro anni*** dall'assunzione dell'incarico da parte del primo direttore. La Commissione presenta successivamente una relazione di valutazione almeno ogni ***cinque anni***.

*Emendamento*

2. La prima relazione di valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio entro ***tre anni*** dall'assunzione dell'incarico da parte del primo direttore. La Commissione presenta successivamente una relazione di valutazione almeno ogni ***tre anni***.